

Allegato =A= al n. 288638/52249 di rep.

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI
CONDIFESA MODENA

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI

ART. 1

- 1) E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione "**CONDIFESA MODENA**" con sede nel Comune di Bomporto (MO).
- 2) L'Associazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.
- 3) L'Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di difesa, ai sensi delle norme vigenti è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività con apposito provvedimento ai sensi delle norme vigenti.
- 4) L'Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

- 1) L'Associazione, ha la rappresentanza degli associati e non ha fini di lucro.
- 2) Ha per scopo la promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo.
- 3) A tal fine attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
- 4) Considerato lo scopo sociale in conformità con le norme vigenti e comunque alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:
 - a) la difesa attiva, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni;
 - b) la difesa passiva, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni alle produzioni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
 - c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso la costituzione di fondi mutualistici;
 - d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
 - e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;
 - f) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
 - g) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.

ART. 4

L'Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere, direttamente /

indirettamente / strumentalmente, al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale come previsti al precedente articolo 3.

L'Associazione può compiere, inoltre, le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

TITOLO II° SOCI

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di soci gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, le società di persone, le società di capitali e le cooperative esercenti l'attività agricola ai sensi di legge.

Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta dall'aspirante associato.

ART. 6

L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione all'Associazione precisando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA, codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei quali essi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva e le produzioni normali ottenibili.

Inoltre l'aspirante socio deve dichiarare, nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di Amministrazione o in apposito documento allegato, l'eventuale partecipazione ad altri organismi similari.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

- d) la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;
- f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1) l'impegno al versamento contestuale dei contributi di ammissione determinati dall'Assemblea ordinaria in misura non inferiore ad euro venticinque (25,00);
- 2) l'impegno al versamento dei contributi annuali a norma dell'art. 19, determinati dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata che potranno essere ridotti in forza dell'erogazione al Consorzio di contributi di altri enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente statuto;
- 3) l'impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall'Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;
- 4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio, anche successivamente e/o periodicamente ai fini del controllo, ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti

comprovanti la legittimità della domanda e il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati con le stesse modalità previste per l'adesione.

ART. 7

Il Consiglio d'Amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di sessanta giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Il Consiglio di Amministrazione cura inoltre l'annotazione della nuova ammissione nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria dei soci con propria decisione.

ART. 8

Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo dei contributi di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea per un importo comunque non inferiore ad euro venticinque (25,00), contestualmente alla domanda di ammissione o entro quindici giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci che delibera l'ammissione.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di versamento di cui al precedente capoverso, il provvedimento o la delibera si intendono annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo dei contributi di ammissione non sono mai ripetibili dai soci

ART. 9

Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e ne facciano richiesta entro il termine perentorio di centottanta giorni. In caso di comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di centoottanta giorni.

Sarà a carico degli eredi il pagamento dei contributi associativi annuali e delle eventuali somme spettanti all'Associazione per le attività intraprese fino alla data di cessazione del rapporto. In nessun altro caso, differente da quello sopra descritto, sarà possibile trasmettere la partecipazione ad altro soggetto.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che per tre anni consecutivi non ha usufruito dei servizi dell'Associazione;
- d) che intenda esercitare il diritto di opzione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore ai tre anni nella qualità di socio dell'Associazione ad eccezione di quanto previsto alle precedenti lettera a) , b) e d).

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o mezzo telefax all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro centoventi (120) giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione al socio mediante lettera e/o telefax. In assenza di comunicazione al socio da inviarsi entro trenta (30) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione la domanda di recesso s'intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne comunicazione al socio entro trenta (30) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 32 e seguenti .

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima del

termine dell'esercizio e , in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In deroga a quanto sopra previsto qualora il recesso si verifichi in relazione a quanto indicato alla precedente lettera d) esso avrà effetto immediato dalla data di comunicazione della domanda al Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, può essere escluso il Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini di qualsiasi natura;
- c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione;
- d) che pur trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 10 non provveda a presentare domanda di recesso.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando l'obbligo, per il socio escluso di corrispondere i contributi deliberati dall'Assemblea e le somme spettanti all'associazione per le attività intraprese fino alla data di cessazione del rapporto.

TITOLO III°

REGOLAMENTI

ART. 12

Per disciplinare il funzionamento interno, i fondi mutualistici e i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività della Associazione in conformità dal presente statuto, l'Organo amministrativo propone appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai contributi di ammissione e dai contributi associativi annuali;
- b) da beni mobili, immobili e valori acquisiti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità dell'Associazione stessa;
- d) dai contributi annuali di cui alla lettera d) dell'art. 19;
- e) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'art. 16;
- f) dai contributi erogati dallo Stato per l'attuazione degli scopi sociali di cui al precedente art. 3;
- g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati;
- h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria dell'Associazione per obbligazioni assunte dall'Associazione stessa nell'esercizio di attività inerenti gli scopi sociali.

Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da parte dell'assemblea dei soci, a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 14

I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi all'attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi.

Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

ART. 15

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale chiude il 31 Dicembre 2007.

Il Consiglio di Amministrazione redige, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in esso contenute, il bilancio preventivo accompagnandolo con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità dell'Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede pure alla compilazione di una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo, corredato dalle relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, viene posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione.

ART. 16

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o riserve patrimoniali, durante tutta la vita dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare una parte dei suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve, non superiore al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche dell'Associazione.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

ART. 17

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) comitati di gestione dei fondi mutualistici.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 18

- 1) L'Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci.
- 2) Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno sessanta (60) giorni ed in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi.
- 3) La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza o il domicilio dei soci, o dei delegati eletti dalle assemblee parziali, risultante dal libro soci, tramite lettera o altro strumento anche telematico idoneo ad attestarne la ricezione.
- 4) L'assemblea generale o le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
 - b) regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
- 5) Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate
- 6) L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni a mezzo di lettera o telegramma o telefax o e-mail o PEC o sms da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza a ciascuno dei soci.
- 7) L'avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora, gli argomenti da trattare e la data, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione.
- 8) In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti altresì la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi.
- 9) Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai Sindaci assenti.

ART. 19

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'Organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo

dell'Associazione saranno posti a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Associazione. Il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3;

- b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, eleggerne i componenti, eleggere i componenti dei comitati di gestione dei fondi mutualistici, con le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al precedente articolo 12 approvati dall'Assemblea ordinaria, stabilendone altresì gli emolumenti;
- c) nominare il Collegio Sindacale in base alle norme vigenti nonché il suo Presidente e stabilirne gli emolumenti;
- d) determinare annualmente i contributi di ammissione e contributi associativi annuali, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;
- e) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento, da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti, mediante stipulazione di contratti con Società di Assicurazione appositamente autorizzate.
- f) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o da essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 12;
- h) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- i) Approvare il regolamento che determina le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci.

E' di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modificazioni dello Statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 20

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 21

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.

ART. 22

Le Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di più Vicepresidenti da quello indicato dal Presidente. Possono anche essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, (che può anche essere non Socio). Quelle dell'Assemblea Straordinaria devono risultare da verbale redatto dal Notaio.

ART. 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, prevedere che l'Assemblea Generale sia preceduta dalle Assemblee Parziali di cui agli artt. 25 e 26 e sia costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 20 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

ART. 25

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle Assemblee Parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee Parziali tenendo conto della necessità che, fra l'ultima Assemblea Separata e l'Assemblea Generale, trascorranò almeno dieci giorni. Le Assemblee Parziali sono convocate dal Presidente della Associazione con le modalità di cui al precedente art.18.

Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.

ART. 26

Nel corso delle Assemblee Parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno la Assemblea Generale di cui all'art. 24.

Nell'Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee Parziali, eleggono un (1) delegato ogni dieci (10) Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Se il numero di voti non è l'esatto multiplo di dieci (10) ed il resto supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo resto. Le Assemblee Parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un apposito Regolamento di cui all'art. 12 che sarà approvato dall'Assemblea Generale ordinaria .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a diciannove membri nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non Soci. Il numero dei Consiglieri è determinato di volta in volta dall' Assemblea Generale in occasione delle elezioni dell'intero Consiglio.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono con l' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente e due Vicepresidenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza alcun diritto di voto ma

con funzioni puramente consultive.

ART. 28

- 1) Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda anche da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
- 2) La convocazione è fatta mediante lettera o telefax o e-mail o PEC o sms da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma o PEC da spedirsi almeno un giorno prima.
- 3) Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono per alzata di mano. Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri presenti o si tratti di nomina alle cariche sociali o di provvedimenti riguardanti le persone.
- 4) Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
- 5) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- 6) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive decade dall'incarico.
- 7) In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale sempreché la maggioranza del Consiglio sia formata da amministratori nominati dall'Assemblea Generale ordinaria. Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
- 8) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- 9) In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 29

Il Consiglio d'Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di Legge o di Statuto siano riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni. Definisce ed attribuisce le funzioni

legate alla Direzione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con apposita delibera, in tutto od in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Ogni centoottanta (180) giorni gli Organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

PRESIDENTE

ART. 30

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dai Vicepresidenti o, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e si compone, di tre membri effettivi, per l'espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione di cui almeno il Presidente iscritto all'elenco dei revisori legali.

L'Assemblea, che provvede all'elezione dei Sindaci nomina anche il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo e dei comitati di gestione dei fondi mutualistici.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..

Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 del C.C., il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche, sull'osservanza dello Statuto.

Al Collegio Sindacale spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche ai fini dell'ammissibilità al contributo delle relative spese nei termini di Legge e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta giorni la consistenza del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed in particolare:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci devono essere invitati ad assistere all'Assemblea degli iscritti all'Associazione, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e del Comitato di Gestione dei Fondi mutualistici.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina.

Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione del Collegio.

I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei requisiti di cui all'art.2397 del C.C., decadono automaticamente dall'ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

TITOLO VI°

CONTROVERSIE

ART. 32

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e l'Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, ad eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione, all'accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o contributi anche in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 34;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'Associazione da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 33

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti negli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Modena.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata all'Associazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine «per non più di una sola volta» ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VII°

RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI

ART. 34

Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti dai Soci è effettuato con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione oppure eseguito, dai concessionari del servizio della riscossione tributi, mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi a termini di legge.

Entro trenta (30) giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dalla data di richiesta di pagamento inviata dall'Associazione anche tramite terzi ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta (40) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza della predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni caso il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

TITOLO VIII°

SCIoglimento

ART. 35

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera o accerta lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da parte dell'Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO IX°

VARIE

ART. 36

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti, valgono le norme di Legge in materia di Associazioni riconosciute.

TITOLO X°

FONDI MUTUALISTICI

ART. 37

Possono essere istituiti uno o più Fondi Mutualistici volti alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi suscettibili di incidere negativamente sui redditi degli associati.

Il Fondo eroga agli aderenti contributi a copertura dei danni alle produzioni, al ricavo o al reddito degli associati conseguenti al verificarsi degli eventi specificati nel Regolamento di attuazione del Fondo stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l'ammontare dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione complessiva del Fondo medesimo.

L'adesione al Fondo è riservata ai Soci dell'Associazione che ne faranno richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione.

I Fondi Mutualistici sono gestiti in contabilità separata dal restante patrimonio dell'Associazione, in fondi di riserva vincolati interamente e specificamente destinati all'erogazione dei contributi secondo le norme per essi previste e le disposizioni dei regolamenti di cui al precedente art.3 non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 38

I Fondi saranno alimentati da contributi associativi versati dagli aderenti al Fondo medesimo nonché eventuali contributi pubblici o privati. La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato con Delibera dell'Assemblea che lo istituisce del Fondo Mutualistico. La successiva adesione al Fondo da parte dell'interessato, integra accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni ivi contenute.

Art.39

CONSIGLIO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

Le deliberazioni inerenti l'attuazione delle iniziative definite con specifico regolamento è di competenza del Consiglio di Gestione.

I Consigli di gestione dei Fondi Mutualistici sono costituiti da un numero compreso fra tre e sette membri eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse venire meno per causa di morte o in seguito a dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART.40

I Consigli sono convocati presso la sede o altrove dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai membri del Consiglio ed al Presidente del Collegio Sindacale al domicilio precedentemente comunicato. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, telefax, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi a ciascun componente del Comitato. Il Consiglio deve essere convocato su richiesta di almeno un terzo membri o del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano, in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti che senza giustificato motivo non partecipino a più di tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

Art.41

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

I consigli sono investiti della gestione dei Fondi Mutualistici e potranno compiere gli atti e operazioni previste dai regolamenti degli stessi.

Le iniziative mutualistiche sono disciplinate dalle delibere dell'assemblea e dai Regolamenti approvati dai singoli Fondi Mutualistici.

La gestione operativa dei Fondi Mutualistici è svolta dal CONSIGLIO i cui membri sono eletti dall'Assemblea dell'associazione. L'Assemblea all'atto della nomina designa uno dei membri come coordinatore con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.

Nell'ambito ed in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale il CONSIGLIO ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui la determinazione della misura del contributo annuale, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni conformemente a quanto previsto nei regolamenti istitutivi.

F.TO CLAUDIO MORSELLI - PAOLO VINCENZI NOTAIO.